

"Consiglio regionale della Campania"

XI LEGISLATURA

\mathbf{DD}	U.	D١	DS '	ГΛ	DI	T	\mathbf{r}	G(7 T	١
г I х	,	Г		\mathbf{H}	171		עיווי	T	יוד	į

Firmato da: Gianpiero Zinzi

N. REGISTRO GENERALE 37 del 27/01/2021

IV. REGISTRO GENERALE ST uci 21/01/20/								
Agricoltura sociale: interventi per la crescita dei bambini in ambito rurale.								



Prot. n. 17 del 25/01/2021

Al Presidente del Consiglio Regionale

Dott. Gennaro Oliviero

Al Direttore Generale Attività legislativa

Dott.ssa Magda Fabbrocini

OGGETTO: Trasmissione Proposta di legge.

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, la Proposta di legge dal titolo: << Agricoltura sociale: interventi per la crescita dei bambini in ambito rurale>> a firma dei Consiglieri regionali: Gianpiero ZINZI, Attilio PIERRO e Severino NAPPI.

Il Consigliere Avv. Gianpiero Zinzi



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:

< <agricoltura ii<="" sociale:="" th=""><th>nterventi per la cre</th><th>escita dei bambii</th><th>ni in ambito rurale>></th></agricoltura>	nterventi per la cre	escita dei bambii	ni in ambito rurale>>

Gianpiero Zinzi

Attilio PIERRO

Severino NAPPI



Art. 1 (Obiettivi e finalità)

- 1. La Regione Campania promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati alla realizzazione di attività educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.
- 2. In tale contesto, la Regione Campania definisce un modello di progetto pedagogico innovativo realizzato in un ambiente agricolo rurale, valorizzando e riconoscendo il ruolo di: agrinido, agriasilo e agritata.



Art. 2 (Attività di agrinido e agriasilo)

- 1. L'agrinido e l'agriasilo sono strutture di accoglienza realizzate e gestite da aziende agricole sociali, in forma singola ovvero associata.
- 2. Le strutture oggetto del presente articolo devono essere inserite in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontane da fonti di inquinamento fisse, destinata ad accogliere bambine e bambini di età compresa da tre mesi a sei anni, e garantire adeguati percorsi didattico educativi, nonché il servizio di mensa.
- 3. L'agrinido e l'agriasilo sono organizzati e gestiti nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 5 marzo 2012 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali).
- 4. L'agrinido può organizzare anche servizi integrativi ai nidi d'infanzia tra quelli previsti dalle II.rr. nn. 48/74 e 30/84.
- 5. Per poter esercitare l'attività di agrinido e/o agriasilo, l'azienda agricola sociale deve garantire il possesso dei requisiti tecnico strutturali e funzionali, organizzativi, professionali previsti dalle vigenti norme in materia.
- 6. In coerenza con quanto descritto ai commi 1-3, l'azienda agricola può svolgere attività di agriasilo nel rispetto della normativa vigente, anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.



Art. 3 (Finanziamenti)

- 1. Le aziende agricole autorizzate ed accreditate all'attività di agricoltura sociale ai sensi dell'art. 3 della l.r 5/12 che svolgono attività di agrinido, possono richiedere finanziamenti in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
- 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono inseriti nella spesa relativa all'attuazione della legge 328/2000.



Art. 4 (Attività di agritata)

- 1. La Regione Campania, in linea con i principi statali di cui all'art. 8, co. 3, lett. d) della legge 328/2000, per incrementare la copertura territoriale dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia di cui alle II.rr. nn. 48/74 e 30/84., definisce una innovativa attività domiciliare per la prima infanzia, denominata agritata.
- 2. Per agritata s'intende un servizio qualificato per la prima infanzia, alternativo a quelli esistenti, facilmente realizzabile nel contesto rurale, per favorire nuovi sbocchi occupazionali in ambito agricolo e maggiori opportunità per le famiglie svolto da personale adeguatamente preparato attraverso un percorso formativo standard e che offra educazione e cura a un numero massimo di 5 bambini tra 3 mesi e 3 anni in una casa ubicata presso una azienda agricola opportunamente attrezzata.
- 3. L'attività di agritata è svolta da personale facente parte di un'impresa agricola e/o agrituristica, che intenda assicurare, oltre alle normali attività, anche quelle aventi carattere ludico-educativo.
- 4. La Giunta regionale, con proprio alto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia una sperimentazione dell'attività di agritata.
- 5. La sperimentazione di cui al comma 3, di durata almeno pari ad un anno scolastico, avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia di servizi integrativi alla prima infanzia.
- 6. Al termine della sperimentazione di cui al comma 5, la Regione Piemonte provvederà alla valutazione complessiva del servizio agritata, e al suo eventuale inserimento nel sistema ufficiale dei servizi regionali per la prima infanzia (0-3 anni).



Art. 5

(Norma finanziaria ed entrata in vigore)

- 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi dalla <u>legge 141/2015</u>, l'Agricoltura Sociale riguarda 4 tipologie di attività esercitate dagli imprenditori agricoli e dalle cooperative sociali:

inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, lavoratori svantaggiati e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana interventi socio-sanitari, cioè prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante

progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

L'agricoltura sociale rappresenta, pertanto, uno strumento essenziale anche per lo sviluppo di interventi educativi per la prima e primissima infanzia.

La Regione Campania ha riconosciuto il ruolo multifunzionale dell'agricoltura sociale disciplinando un segmento di attività quale quello delle fattorie sociali e degli orti sociali; la presente proposta di legge si pone ora l'obiettivo di definire un modello di progetto pedagogico innovativo, realizzato in un ambiente rurale, valorizzando e riconoscendo il ruolo dell'agrinido-agriasilo e dell'agritata. Attraverso queste strutture, infatti, è possibile offrire ai bambini, di età compresa dai tre mesi ai tre anni, l'opportunità di crescere al ritmo naturale delle stagioni, a contatto con la terra e i suoi prodotti.

Nelle aree montane, interne e/o svantaggiate, dove esiste una reale necessità di servizi educativi alla prima infanzia, l'agrinido e l'agriasilo permettono di far crescere i bambini in un continuum con l'ambiente familiare, mentre nelle periferie urbane, le aziende agricole possono più facilmente prendere piede



occupando un segmento scoperto che permette, anche, ai padri e alle madri sensibili alia cultura dell'ambito rurale, ma necessitati a vivere in ambiente peri-urbano, di rafforzare il rapporto campagna-cìttà.

L'agrinido e l'agriasilo sono organizzati e gestiti nel rispetto delia legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 5 marzo 2012 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali).

L'agrinido può inoltre organizzare servizi integrativi ai nidi d'infanzia previsti dalle II.rr. 48/74 e 30/84.

L'agritata è una persona adeguatamente preparata attraverso un percorso formativo standard che offre educazione e cura a un numero massimo di 5 bambini tra 3 mesi e 3 anni, in una casa ubicata presso una azienda agricola opportunamente attrezzata. Il progetto pedagogico si basa sulla valorizzazione della casa e del contesto agricolo-rurale in cui è inserita, ritenendoli luoghi ideali per la crescita e lo sviluppo dei bambini.

RELAZIONE FINANZIARIA

All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.